Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 18 novembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

Ministero della guerra:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina a Ministro di Stato del Sen. conte avv. Alfredo Baccelli

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 16 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre successivo, ha nominato, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro di Stato il conte avv. Alfredo Baccelli, Senatore del Regno.

(4382)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 70.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Becchelè Destà, cagnasmac della 1ª brigata coloniale.
Chebbedè Emnetù, cagnasmac della 1ª brigata coloniale.
Fughidà Gollà, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Ghebremedin Benaiè, fitaurari della 1ª brigata coloniale.
Megid Abud, cagnasmac della 1ª brigata coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ali Saad, dubat del 1° gruppo bande armate del confine.
Beddasa Uoldemariam, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Demissiè Uoldechidan, gregario della II banda regolare Uollega.
Didanna Sonnà, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Ghebremariam Cahasà, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Ghebresillassi Cumsà, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Ghemacciò Faisà, gregario della II banda regolare Uollega.

CROCE DI GUERRA

Alemaiò Destà, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Alemseghet Asfahà, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Andegherghis Goggiam, ascari (87227) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Arerù Mollà, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Biggigà Biftù, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Cheflat Cassai, ascari (87160) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Ciallà Bonsò, gregario della II banda regolare Uollega.
Curumbel Baiù, gregario della II banda regolare Uollega (*alla memoria*).
Ghebreab Aptè, ascari (87167) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Ghebreschi Andemariam, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ghemtà Ghemacciò, gregario della II banda regolare Uollega.
Gherechidan Gheresillasse, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gherechidan Tesfagherghis, ascari (87231) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremedin Uoldeiohannes, ascari (50210) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremeschel Cassai, ascari (87232) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Hailè Zerehannes, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Lekese Gheremariam, gregario della II banda regolare Uollega.
Maconnen Tesemmà, gregario della II banda regolare Uollega.
Merag Michiel, ascari (86738) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Teclè Tuccù, ascari (87185) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tesfagaber Mesganè, ascari (87168) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tesfai Tellà II, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tesfanchiel Gotton, buluc basci (44367) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Toclom Zaudi, ascari (86745) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tuccù Uoldù, buluc basci (40087) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tulluman Ghicillè, gregario della II banda regolare Uollega.
Tuoldè Gherechidan, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tuoldè Uoldehannes, ascari (86741) dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Uordofà Rugsi, gregario della II banda regolare Uollega.
Uoldemicael Burrù, gregario della II banda regolare Uollega.
Zaie Uossen, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Zeggai Merethab, muntaz dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Zeggai Gheriesus, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

(3705)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 luglio 1940-XVIII, n. 1535.
Cessioni gratuite di materiali tra l'Amministrazione della guerra e quella della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Uditi il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, pos-

sono cedersi gratuitamente al Regio esercito, con semplice passaggio di carico, i materiali della Regia marina, artiglierie, opere, manufatti, apparecchiature per la D.T., collegamenti interni e munizionamento, dislocati e destinati alla difesa c.a., e a.s. nelle località di Napoli, Bari, Marsala, Zara, Genova, Savona, Livorno, Ancona, Trieste, Crotone, Imperia, Civitavecchia, Monfalcone, Gaeta, Fiume, Palermo e le artiglierie con accessori, postate a Salerno, Porto Torres, Lampedusa, Licata, Vibo Valentia e Otranto.

Possono altresì cedersi gratuitamente alla Regia marina, con semplice passaggio di carico, i materiali del Regio esercito, artiglierie, manufatti, collegamenti interni ed esterni, maglia R.T., dislocati e destinati alla difesa c.a., nell'attuale fortezza costiera Reggio - Messina.

Art. 2.

Il Ministero della guerra, di concerto con quello della marina, preciserà i materiali di cui all'articolo precedente.

Dei passaggi di carico dei materiali stessi dovrà essere data comunicazione al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1536.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1971, con il quale è stata approvata la convenzione 19 ottobre stesso anno per il rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti, concesse rispettivamente alla Società anonima Strade Ferrate Sarde ed alla Società anonima per le Ferrovie complementari della Sardegna;

Visto l'art. 2 della detta convenzione con il quale è stato stabilito in un anno, a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione, il termine per l'ultimazione dei lavori, prevedendosi però la possibilità di concedere, per riconosciuti motivi, proroghe al detto termine non superiori, nel loro complesso, alla durata di mesi sei;

Ritenuto che, in relazione a tale clausola, ed in dipendenza anche della introduzione di varianti nei lavori di rafforzamento di cui trattasi, il termine di ultimazione dei lavori stessi è stato già prorogato di mesi sei e cioè sino al 17 maggio 1940-XVIII;

Vista l'istanza 7 marzo 1940-XVIII con la quale le due Società interessate hanno chiesto l'assegnazione d'un nuovo termine di mesi diciotto, a decorrere dal 17 maggio 1940-XVIII;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale istanza;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso un nuovo termine di mesi diciotto con decorrenza del 17 maggio 1940-XVIII per il completamento dei lavori di rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti concesse all'industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1537.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Augusto » di Roma.

N. 1537. R. decreto 2 ottobre 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Augusto » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1538.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Nicolò Machiavelli » di Firenze.

N. 1538. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Nicolò Machiavelli » di Firenze viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « navi onerarie », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « navi onerarie » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Ninfea* di stazza lorda tonn. 607,27, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Rosini Orazio con sede a Genova: dalle ore 18,30 del 10 agosto 1940.

Piroscafo *Marocchino* di stazza lorda tonn. 1523,57, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Società anonima Rimorchi e Salvataggi « D. Tripcovich & C. » con sede a Trieste: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motoveliero *Carlo P.* di stazza lorda tonn. 64,26, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Polacci Carlo con sede a Forte dei Marmi: dalle ore 20 del 25 giugno 1940.

Motoveliero *Domenico Padre* di stazza lorda tonn. 66,70, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Caradonna Angelo fu Domenico con sede a Gela: dalle ore 10 del 26 giugno 1940.

Motoveliero *Gabriella C.* di stazza lorda tonn. 54,71, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Cuturi Gino con sede a Massa Apuania: dalle ore 9 del 26 giugno 1940.

Motoveliero *Giordano Bruno* di stazza lorda tonn. 42,20, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'artore Mistratta Lorenza in Lipari con sede a Trapani, dalle ore 8 del 27 giugno 1940.

Motoveliero *Maria delle Grazie* di stazza lorda tonnellate 74,92, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bono Giacomo con sede a Trapani: dalle ore 10 del 27 giugno 1940.

Motoveliero *Anna M.* di stazza lorda tonn. 58,56, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Paino Angelo di Francesco con sede a Messina: dalle ore 17 del 25 giugno 1940.

Motoveliero *Maria R.* di stazza lorda tonn. 71,51, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bellina Giuseppe fu Natale con sede a Trapani: dalle ore 11 del 26 giugno 1940.

Motoveliero *Santo Padre* di stazza lorda tonn. 66,25, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Barraco Giorgio con sede a Trapani: dalle ore 16 del 26 giugno 1940.

Motoveliero *San Salvatore* di stazza lorda tonn. 92,24, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Sandolo Gennaro di Salvatore con sede a Ponza (Littoria): dalle ore 15 del 27 giugno 1940.

Motoveliero *San Matteo* di stazza lorda tonn. 49,90, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Schiano Moriello Giovanni con sede a Monte di Procida: dalle ore 18 del 25 giugno 1940.

Motoveliero *Sparviero* di stazza lorda tonn. 497,93, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Bertacca Francesco con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motoveliero *Nuovo Bartolomeo* di stazza lorda tonnellate 27,92, inscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Andrea Fontana con sede a Bengasi: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motoveliero *Luigia Garrè* di stazza lorda tonn. 353,70, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, degli armatori Garrè Augusto fu Francesco e Garrè Riccardo fu Francesco con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motoveliero *Igea* di stazza lorda tonn. 157,08, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Castelli Carmelo con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motoveliero *Nuovo Salvatore* di stazza lorda tonn. 29,42, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Ruggieri Giovanni fu Salvatore con sede a S. Stefano di Camastra: dalle ore 19 del 27 luglio 1940.

Motopeschereccio *Domenico* di stazza lorda tonn. 20,21, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Squeo Ottavia fu Corrado con sede a Molfetta: dalle ore 13 del 21 agosto 1940.

Motopeschereccio *Adriatico* di stazza lorda tonn. 18,27, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Orazio Ignazio di N. N. con sede a Molfetta: dalle ore 15 del 23 agosto 1940.

Motopeschereccio *Nuova Lucia* di stazza lorda tonnellate 29,34, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Cappelluti Domenico di Ruggero con sede a Molfetta: dalle ore 12 del 20 agosto 1940.

Motopeschereccio *Ardito* di stazza lorda tonn. 18,78, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Giancaspro Giacinto fu Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 4 del 21 agosto 1940.

Motopeschereccio *Piccolo Sergio* di stazza lorda tonnellate 18,80, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Giulio fu Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 8 del 21 agosto 1940.

Motopeschereccio *Esperia* di stazza lorda tonn. 25,09, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Piccinni Corrado fu Carlo con sede a Molfetta: dalle ore 14 del 20 agosto 1940.

Motonave *Galata* di stazza lorda tonn. 617,59, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società di navigazione « Tito Campanella » con sede a Genova: dalle ore 18 del 28 agosto 1940.

Motonave *Adele* di stazza lorda tonn. 207,24, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Lanciotto Saltamerenda con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motopesca *Nuovo San Giuseppe* di stazza lorda tonnellate 23,47, inscritta al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Cintura Leonardo con sede a Trapani: dalle ore 20 del 27 luglio 1940.

Motopesca *Cesare* di stazza lorda tonn. 31,28, inscritta al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Nicotra Gaetano con sede a Trapani: dalle ore 15 del 27 luglio 1940.

Motopesca *Santa Rita* di stazza lorda tonn. 25,20, inscritta al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Ammenda Orazio con sede a Trapani: dalle ore 18 del 27 luglio 1940.

Motogoletta *Nadia* di stazza lorda tonn. 246,78, inscritta al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Landi Carlo fu Antonio con sede a Savona: dalle ore 0 del 1° settembre 1940.

Motocutter *Madre delle Grazie* di stazza lorda tonnellate 25,38, inscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore La Ferla Palmino fu Sebastiano con sede ad Augusta: dalle ore 15,30 del 29 luglio 1940.

Motocutter *Assunta in Cielo 2ª* di stazza lorda tonnellate 28,62, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Di Stefano Anna di Francesco con sede a Lipari: dalle ore 16,30 del 29 luglio 1940.

Motocisterna *Labor* di stazza lorda tonn. 509,69, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima « La Columbia » con sede a Genova: dalle ore 0 del 28 settembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX
Registro n. 15 Marina, foglio n. 30. — VENTURA

(4319)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Rimorchiatore *Impero* di stazza lorda tonn. 151,51, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Rimorchiatori Napoletani con sede a Napoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Pietro Micca* di stazza lorda tonn. 134,85, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Impresa Giuseppe Merlino con sede a Napoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Paulo Fambri* di stazza lorda tonn. 34, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatore Bonaldo Erminio con sede a Venezia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Risveglio* di stazza lorda tonn. 18,17, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, degli armatori Fratelli Vincenzo e Federico Scarpa con sede a Venezia: dalle ore 10 del 10 agosto 1940.

Motoveliero *Concezione T.* di stazza lorda tonn. 8,32, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Tiragallo Antonio fu Francesco con sede a Carloforte: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *Bonaria* di stazza lorda tonn. 19,61, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Corbo Raffaele fu Vincenzo con sede a Civitavecchia: dalle ore 9 del 19 giugno 1940.

Motopeschereccio *Gregorio* di stazza lorda tonn. 12,45, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio dell'armatore Novelli Rosa fu Salvatore con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Pilota n. 1 di stazza lorda tonn. 38,69, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, di proprietà del Corpo Piloti Estuario Veneto con sede a Venezia: dalle ore 9 del 5 agosto 1940.

Motonave *Città di Napoli* di stazza lorda tonn. 5418,12, inscritta al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Tirrenia » con sede a Napoli: dalle ore 8 del 10 luglio 1940.

Motonave *Egitto* di stazza lorda tonn. 3329,02, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 9,30 del 30 luglio 1940.

Motonave *Francesco Morosini* di stazza lorda tonnellate 2423,25, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 15 del 26 giugno 1940.

Motonave *Lago Zuai* di stazza lorda tonn. 782,94, inscritta al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Società anonima di Navigazione Eritrea con sede a Roma: dalle ore 18 del 10 luglio 1940.

Motonave *Lago Tana* di stazza lorda tonn. 783,01, inscritta al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Società anonima di Navigazione Eritrea con sede a Roma: dalle ore 8 del 13 luglio 1940.

Piroscafo *Rina Croce* di stazza lorda tonn. 568,98, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Croce Fioravante Italo fu Giuseppe con sede a Genova: dalle ore 20 del 15 luglio 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX
Registro n. 15 *Marina, foglio n.* 28. — VENTURA

(4318)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1940-XVIII.

Unificazione di alcuni articoli sanitari di gomma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 28 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 830 - 19 dicembre 1938-XVII: Borse di gomma per ghiaccio.

UNI 831 - 19 dicembre 1938-XVII: Borse di gomma per acqua calda.

UNI 832 - 19 dicembre 1938-XVII: Borse di gomma per enteroclisma.

UNI 833 - 19 dicembre 1938-XVII: Tubo di gomma per enteroclisma.

UNI 834 - 19 dicembre 1938-XVII: Robinetto per enteroclisma.

UNI 835 - 19 dicembre 1938-XVII: Cannule per enteroclisma.

UNI 836 - 19 dicembre 1938-XVII: Schizzetti di gomma.

UNI 837 - 19 dicembre 1938-XVII: Pere sanitarie.

UNI 838 - 19 dicembre 1938-XVII: Irrigatori sanitari, vaginali ed anali.

UNI 839 - 19 dicembre 1938-XVII: Irrigatori sanitari, vaginali.

UNI 840 - 19 dicembre 1938-XVII: Cuscini di gomma, ad anello.

UNI 841 - 19 dicembre 1938-XVII: Puntali di gomma, cavi.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni di materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire da tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, quando vengano prodotti nuovi articoli sanitari di gomma che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica, e per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'ossercanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 285.

(4356)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1940-XVIII.
Unificazione dei profilati angolari a lati uguali e disuguali, mezzi tondi, regolari ed irregolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 28 ottobre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni UNI contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 821-823 - 19 dicembre 1938-XVII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L a lati uguali (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 824-827 - 19 dicembre 1938-XVII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L a lati disuguali (fascicolo unico di 4 tabelle).

UNI 828 - 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo.

UNI 829 - 19 dicembre 1938-XVII. Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alla prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 284.

(4355)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 novembre 1940-XIX.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale il barone Luigi Amorotti è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica rimasta vacante in seguito alle dimissioni rassegnate dal barone Luigi Amorotti;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. Ludovico Ciavarelli è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in sostituzione del barone Luigi Amorotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4383)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1940-XVIII.

Approvazione del regolamento del premio « Italo Balbo » istituito presso il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la deliberazione in data 17 settembre 1940-XVIII, n. 1069, con la quale il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione — allo scopo di onorare la memoria di « Italo Balbo », realizzatore della storica migrazione dei « Ventimila » e del primo grande esperimento di colonizzazione della Libia — ha deliberato di stanziare nel proprio bilancio la somma annua di L. 15.000 per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Italo Balbo e da conferirsi, ripartito ai primi due classificati in ragione rispettivamente di lire 10.000 e di lire 5000, a quei concorrenti che presentino lavori di carattere scientifico attinenti alla materia delle migrazioni e della colonizzazione;

Veduto lo schema di regolamento proposto dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione destinato a disciplinare il conferimento del premio « Italo Balbo »;

Riconosciuta l'opportunità di approvare il proposto schema di regolamento;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento del premio « Italo Balbo », istituito presso il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 1.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, per onorare la memoria di Italo Balbo, realizzatore della storica migrazione dei « Ventimila » e del primo grande esperimento di colonizzazione della Libia, istituisce a partire dall'anno accademico 1940-41 un premio annuale universitario « Italo Balbo » da conferirsi il 21 aprile di ogni anno a lavori di carattere scientifico dedicati alla materia delle migrazioni e della colonizzazione.

Art. 2.

Il premio ha lo scopo di incrementare lo studio e la conoscenza dei problemi politici, giuridici, economico-sociali, demografici, razziali e tecnici relativi al fenomeno migratorio in genere ovvero alle migrazioni connesse con la colonizzazione demografica ed agricola.

Art. 3.

L'importo del premio è di L. 15.000 che saranno ripartite fra i concorrenti classificati ai due primi posti, in ragione di L. 10.000 al primo e L. 5000 al secondo.

La relativa spesa è assunta dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che vi provvederà annualmente con apposito stanziamento nel proprio bilancio.

Ciascuna delle due somme suddette è indivisibile, salvo casi eccezionali rimessi al giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.

Art. 4.

Possono concorrere al premio i laureati presso qualsiasi Facoltà di tutte le Università del Regno, che abbiano conseguito la laurea da non oltre un anno alla data di scadenza del concorso, trattando argomenti che abbiano attinenza con i problemi di cui al precedente art. 2.

Possono inoltre concorrere coloro che, entro lo stesso limite di tempo, abbiano conseguito un diploma presso un istituto o scuola universitaria di specializzazione o di perfezionamento, presentando dissertazioni scritte che abbiano riguardo ai problemi suddetti.

I concorrenti devono essere di razza ariana e risultare iscritti al P.N.F. o alle Organizzazioni giovanili.

Art. 5.

Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ogni anno con avviso del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

L'avviso sarà affisso negli Albi di tutte le Università del Regno e pubblicato in estratto dai giornali.

Art. 6.

Ogni concorrente, entro il 30 di novembre dello stesso anno, dovrà rimettere alla Segreteria della Commissione giudicatrice del concorso, che avrà sede presso il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, la domanda di partecipazione in carta da bollo da L. 6, unitamente a cinque copie della propria dissertazione di laurea stampata o dattilografata, accompagnata da una legale dichiarazione della Facoltà, dalla quale risulti che il lavoro fu presentato come tesi di laurea, e unitamente ai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) documento comprovante l'appartenenza alla razza ariana;

c) certificato di iscrizione al P. N. F. o alle Organizzazioni giovanili;

d) certificato di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea, nonchè dei voti riportati negli esami speciali sostenuti durante il corso degli studi;

e) ogni altro titolo o documento che ritenga utile produrre;

f) elenco in duplice copia dei documenti e delle pubblicazioni presentate.

Art. 7.

Entro il mese di dicembre dell'anno nel quale è stato bandito il concorso, il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione, provvede alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso.

Questa deve essere composta di un rettore di Università, che la presiede, e di un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dieci, determinato di volta in volta tenendo conto del numero delle discipline a cui attengono i lavori presentati per il concorso.

I membri della Commissione saranno scelti tra i professori universitari delle discipline a cui si riferiscono i lavori presentati al concorso, per ognuna di queste in numero proporzionato a quello stabilito complessivamente per l'intera Commissione.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice si riunirà presso la sede del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Roma.

A segretario della Commissione sarà designato un funzionario del gruppo *A* del Commissariato, di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice fisserà di volta in volta i criteri da seguire per la valutazione dei titoli dei concorrenti. Essa potrà dividersi in tante sottocommissioni quanti sono i gruppi di materie affini a cui attengono le dissertazioni presentate.

Il giudizio sarà comunque espresso con unica relazione motivata, nella quale saranno designati i concorrenti ritenuti meritevoli dell'assegnazione dei premi.

Art. 10.

Gli atti della Commissione sono rimessi, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui il concorso è stato bandito, al Ministro per l'educazione nazionale, il quale, constatatane la regolarità, li approva, di concerto con il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione, e procede alla proclamazione dei vincitori del concorso.

Art. 11.

Ove la Commissione giudicatrice ritenesse di non far luogo all'assegnazione del premio dovrà farne motivata relazione al Ministro per l'educazione nazionale ed al Commissario per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 12.

La proprietà letteraria dei lavori premiati sarà in ogni caso del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che potrà a suo giudizio disporne la pubblicazione.

Art. 13.

Nel primo anno in cui il premio « Italo Balbo » verrà posto a concorso, potranno concorrere oltre i laureati da non oltre un anno alla data di scadenza del concorso, a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, anche coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma di specializzazione o di perfezionamento nei due anni precedenti, e che rispondano a tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(4377)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1940-XVIII.

Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti ai certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130, che reca le nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Considerata la necessità di costituire, per la sessione di settembre 1940-XVIII, la Commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento dei certificati anzidetti;

Vista la lettera n. 18172/2 del 16 settembre 1940-XVIII del Ministero della marina, con cui viene designato quale componente della Commissione indicata innanzi, in rappresentanza del predetto Ministero, il capitano C.R.E.M. (R.T.) Gaudioso Eugenio;

Vista la lettera n. 14372-c/3 in data 25 settembre 1940-XVIII con la quale il Regio provveditorato agli studi di Roma, nella impossibilità di provvedere con un solo insegnante per gli esami delle lingue inglese, tedesca e spagnola, designa gl'insegnanti appresso indicati quali aggregati alla Commissione già menzionata:

Professoressa Brignoli Urbhan Augusta, ordinaria nel Regio liceo ginnasio « Giulio Cesare » di Roma, per le lingue tedesca e inglese;

Professoressa Bagnasco Granados Margherita, ordinaria nel Regio ginnasio « Virgilio » di Roma, per la lingua spagnola, le quali interverranno una per volta alle riunioni;

nonchè il professore Prestipino Ettore per la geografia;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti ai certificati internazionali di abilitazione a disimpegnare i servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili per la sessione di settembre 1940-XVIII è così costituita:

Comm. Andreassi Silvio, capo divisione dell'Amministrazione postale-telegrafica, presidente;

Dott. ing. Gennarelli Ettore, ispettore tecnico dell'Amministrazione postale-telegrafica, membro;

Capitano Gaudioso Eugenio del C.R.E.M. (R.T.), in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

Prof. Prestipino Ettore ordinario nei Regi istituti nautici, comandato presso il Regio provveditorato agli studi di Roma, per la geografia, aggregato;

Professoressa Brignoli Urbhan Augusta, ordinaria nel Regio liceo ginnasio « Giulio Cesare » di Roma, per le lingue tedesca e inglese, aggregato;

Professoressa Bagnasco Granados Margherita, ordinaria nel Regio liceo ginnasio « Virgilio » di Roma, per la lingua spagnola, aggregata;
Cav. ing. Granone Angelo, capo ufficio principale dell'Amministrazione postale telegrafica, segretario.

Art. 2.

Ai predetti componenti e aggregati della Commissione di cui all'articolo precedente saranno corrisposte le indennità previste dall'art. 6 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130, già citata.
La spesa relativa graverà sul cap. 4 dell'esercizio 1940-41.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(4376)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1940-XIX.
Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno XIX E. F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali delle corporazioni;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa, per l'anno XIX E. F., sono così costituite:

Borsa di Bologna.

Deputati effettivi:
Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. rag. Arminio, Masetti gr. cr. ing. Enrico, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Belvederi cav. rag. Emanuele, Piretti cav. dott. Edmondo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Firenze.

Deputati effettivi:
Gargani cav. Giovanni, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Floridia comm. dott. Giuseppe, Morante cav. uff. Romeo, Nocentini gr. uff. rag. Alberto, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;
Martelli comm. dott. Vieri, Lami comm. dott. Francesco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Genova.

Deputati effettivi:
Battilana cav. dott. Enrico, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Cerutti gr. uff. Giuseppe, Dall'Orso senatore Nicola Giuseppe, Migliorisi cav. dott. Filippo, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Fanelli cav. Ubaldo, delegato governativo;
Balduino comm. dott. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Fabiano comm. rag. Bartolomeo, Graziani Carlo, Ramella comm. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Milano.

Deputati effettivi:
Massone rag. Tito, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Chiodi gr. uff. prof. ing. Cesare, per la Stanza di compensazione;
Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Folz comm. Michele, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Forti cav. Francesco, delegato governativo;
Paroli comm. Ludovico, per l'Istituto di emissione;
Magnolfi comm. Yves, Antonioli cav. uff. Ilio, Pullè conte cav. Roberto, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Napoli.

Deputati effettivi:
De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giura cav. Raffaele, per la Stanza di compensazione;
Carelli gr. uff. prof. Umberto, Cosenza comm. ing. Angelo, D'Errico cav. Silvestro, Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Pacenza cav. dott. Armando, delegato governativo;
Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;
Ruffo comm. rag. Casimiro, De Leo comm. avv. Giovanni, Santini cav. uff. dott. Mario, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Roma.

Deputati effettivi:
Ceresa gr. cr. Alessandro, delegato governativo;
Il Direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Zarù gr. uff. Giulio, per la Stanza di compensazione.
Bocchini gr. uff. dott. Alfredo, Bompard cav. dott. Paolo, Ferretti Senatore gr. uff. Giacomo, Natali comm. Tito, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Aguglia dott. Mario, delegato governativo;

Ravasini cav. gr. cr. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;

Turchetti cav. dott. Elio, Vicinelli comm. Alberto, Zanni comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Torino.

Deputati effettivi:

Mignone comm. Giuseppe, delegato governativo;

Il Direttore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Longo gr. uff. rag. Alfredo, per la Stanza di compensazione.

De Fernex Marco, Ramella comm. avv. Umberto, Ruffini gr. uff. Carlo, Caffarena comm. Giacomo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

D'Andrea cav. dott. Oscar, delegato governativo;

Sclopis cav. uff. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione,

Bensa avv. Francesco, Bocca cav. Ernesto Archera Felice, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Trieste.

Deputati effettivi:

Longo cav. Rosario, delegato governativo;

Il Direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Piccione cav. gr. cr. gen. Luigi, per la Stanza di compensazione;

Capurso rag. Pasquale, De Scalzi comm. Giovanni Battista, Noya cav. Mario, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Pototschnig comm. Alfredo, per l'Istituto di emissione;

Economo barone Demetrio, Rigo comm. prof. Riccardo, Tonello Antonio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Borsa di Venezia.

Deputati effettivi:

Squarzini cav. Alessandro, delegato governativo.

Il Direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Meneghelli rag. Guido Edoardo, Fracca comm. rag. Aurelio, Rossi cav. dott. Giovanni, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Garioni gr. uff. prof. dott. Antonio, per l'Istituto di emissione;

Marchetto cav. rag. Virgilio, Catani cav. uff. dott. Antonio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa, come membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1940-XIX.

Nomina del sig. Giovanni Maestri di Gustavo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Pullè, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giovanni Maestri di Gustavo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli, al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 376;

Decreta:

Con effetto dal 1° novembre 1940-XIX, il sig. Giovanni Maestri di Gustavo è nominato rappresentante del sig. Roberto Pullè, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 6 novembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(4331)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1940-XIX.

Varianti alla tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928 relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923-I, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, recante le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1461, recante norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926-IV, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona;

Visto l'art. 1, n. 1, del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1368, che sopprime l'Ufficio marittimo locale di Vado Ligure ed, in sua vece, istituisce una sezione staccata della Capitaneria di porto di Savona;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è soppressa la località di Vado Ligure.

Il lavoro portuale, che si svolge in tale località, è disciplinato con le norme di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1926-IV, relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona.

Roma, addì 9 novembre 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

(4385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	146784	182 —	Inglese *Ida* di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. a Castel S. Lorenzo (Salerno).	Inglese *Ilda* di Giovanni minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	836317	317 —	Carli *Pietro-Sebastiano* fu Luca dom. a Coldirodi (Imperia).	Carli *Sebastiano-Pietro* fu Luca dom. a Coldirodi (Imperia).
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	611660 26780	87,50 1.967 —	Roncallo *Margherita* fu Ernesto moglie di Asquasciati *Antonio* dom. a S. Remo. Vincolato.	Roncallo *Rosa-Colomba-Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Giacomo-Antonio* dom. a S. Remo. Vincolato.
Cons. 3,50 %	610150	105 —	Come sopra senza vincolo.	Come sopra senza vincolo.
Id.	339929	70 —	Fontan Biagio fu *Massimo-Michele* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
Id.	569482	122,50	Fontan Biagio fu *Michele* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
Id.	654792	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	150658	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. P. Naz. 5 %	154168 11877	105 — 50 —	Fontan Biagio fu *Michele-Massimo* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
P. R. 3,50 %	4566	31,50	Gilardoni Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Villa *Clotilde*, vedova Gilardoni Pietro dom. a Bellagio (Como), usufrutto a Villa *Clotilde* fu Giuseppe ved. Gilardoni Pietro.	Gilardoni Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Villa *Maria-Clotilde* vedova Gilardoni Pietro dom. a Bellagio (Como), con usufrutto a Villa *Maria-Clotilde* fu Giuseppe vedova Gilardoni Pietro.
Id.	4565	98 —	Come sopra senza usufrutto.	Come sopra senza usufrutto.
Id.	341428	280 —	Germanetto *Laura-Maria* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.	Germanetto *Maria-Laura* fu Giacomo, nubile dom. a Torino.
Id.	450751	3.640 —	Tusini Giorgio di *Giuseppe* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Genova, con usufrutto a Vaccari Clotilde fu Felice ved. Roristka, dom. a Milano.	Tusini Giorgio di *Pietro-Paolo-Giuseppe detto Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Genova, con usufrutto come contro.
Rendita 5 %	138275	500 —	Gianazzo di Pamparato Ottavio fu Vittorio-Enrico dom. a Torino, usufrutto a *Cuercio* Sofia fu Francesco.	Gianazzo di Pamparato Ottavio fu Vittorio-Enrico dom a Torino, con usufrutto a *Guercio* Sofia fu Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	211103	17,50	Gremo Giovanni fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto ad Arnosio *Antonia* fu Gio. Batt., ved. di Gremo Giuseppe dom. a Torino.	Gremo Giovanni fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto ad Arnosio *Maria-Teresa-Antonia* fu Gio. Batt., ved. di Gremo Giuseppe dom. a Torino.
Id.	211102	17,50	Gremo Giuseppe fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Gremo Giuseppe fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	23316	304,50	Ardoino Maria fu Giuseppe nubile dom. a Diano Marina (Porto Maurizio) vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Nicola* dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro, usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo* dom. a Diano-Marina (Porto Maurizio).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	203594	864,50	Ardoino Maria fu Giuseppe moglie di Airaldi Angelo dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	241554	255,50	Oddo *Antonino* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rosalini (Siracusa).	Oddo *Antonio* di Sebastiano, minore ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	150937	1.600 —	Gentili *Rosa* di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Boiano (Campobasso).	Gentili *Rosina* di Oreste, minore ecc., come contro.
Cons 3,50 % (1906)	159931	14 —	Gianera Pietro-Emanuele di *Battista* dom. a Pianazzo comune di Isolato (Sondrio) con vincolo cauzionale.	Gianera Pietro-Emanuele di *Giovanni-Battista* ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	133289	122,50	Pappagallo *Mauro* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Gadaleta Ottavia ved. Pappagallo dom. a Molfetta (Bari).	Pappagallo *Maria* fu Paolo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	791376	3.360 —	Paira *Maria* fu Enrico, nubile dom. a Milano.	Paira *Sofia-Maria-Enrichetta detta Maria-Henriette*, nubile dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	289260	381,50	Sole Biagio, *Raffaele*, Nicola, Antonio, Felicia e Vittorina del fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Moiello Maria, ved. di Sole Giuseppe dom. a Senise (Potenza).	Sole Biagio, *Gennaro-Raffaele*, Nicola, Antonio, Felicia e Vittorina del fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % Id.	272592 420276	245 — 350 —	Barbieri *Teresina* fu Francesco-Saverio, moglie di Tucci Luigi dom. a S. Vito sul Jonio (Catanzaro) vincolato per dote.	Barbieri *Maria-Teresa* fu Francesco-Saverio, moglie di Tucci Luigi dom. a S. Vito sul Jonio (Catanzaro). Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % Cons. 3,50 % (1906)	301726 306701	350 — 1.050 —	Fenoglio *Rita* di Giovanni, nubile dom. in Torino, vincolato per dote militare e civile.	Fenoglio *Margherita-Emilia-Giuseppina-Giovanna-Maria* di Giovanni, nubile dom. a Torino, vincolato per dote militare e civile.
P. R. 3,50 % Id. Id	384860 387570 384861	94,50 318,50 28 —	Boratto Gabriella fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Milanaccio Angela fu Francesco, ved. Boratto *Carlo* dom. a Poirino (Torino).	Boratto Gabriella fu *Marcello-Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Milanaccio Angela fu Francesco, ved. Boratto *Marcello-Carlo* dom. a Poirino (Torino).
Id	387571	105 —	Come sopra. Con usufrutto a Milanaccio Angela fu Francesco vedova Boratto *Carlo*, dom. a Poirino (Torino).	Come sopra. Con usufrutto a Milanaccio Angela fu Francesco vedova Boratto *Marcello-Carlo* dom. a Poirino (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	387013	444,50	Pasqualino-Paternò Francesco di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Palermo. Usufrutto a Palizzolo Caterina fu Pietro moglie di *Pepoli* Stanislao dom. a Palermo.	Come contro. Usufrutto a Palizzolo Caterina fu Pietro moglie di *Sieri-Pepoli* Stanislao dom. a Palermo.
Cons. 3,50 %	102357	290,50	Successione di Domenico *Romano* rapp. dalla sig.ra Maria Costa fu Pasquale ved. di Domenico *Romano* e da Eugenia *Romano* fu Domenico, nubile minore sotto l'amministrazione di detta sua madre Maria Costa, dom. in Chiavari.	Successione di Domenico *Romani* rapp. dalla sig.ra Maria Costa fu Pasquale ved. di Domenico *Romani* e da Eugenia *Romani* fu Domenico, nubile, ecc., come contro.
Buoni Tesoro Nov. 5 % (1949) già B. Tesoro Nov. 5 % (1940) Serie V numero 685	1247 Serie A	80,000 —	Caramora *Renza* fu Paolo.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo.
P. R. 3,50 % (1934)	45230	350 —	Colombo Giannina di *Paolo-Carlo*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.	Colombo Giannina di *Paolo-Antonio-Carlo detto Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.
Id	429286	784 —	Colombo Giannina di *Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.	Colombo Giannina di *Paolo-Antonio-Carlo detto Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	396759	1.050 —	Guglielmini *Salvatore-Pietro* fu Giovanni dom. a Montecrestese (Novara).	Guglielmini *Pietro-Maria-Salvatore* fu Giovanni dom. in Montecrestese (Novara).
Rendita 5 % (1935)	88449	6.750 —	Giuso Benedetta fu Luigi, nubile dom. a Rapallo (Genova) con usufrutto vitalizio a Cuneo *Margherita* fu Cipriano ved. di Giuso Luigi dom. a Rapallo.	Giuso Benedetta fu Luigi, nubile dom. a Rapallo (Genova) con usufrutto vitalizio a Cuneo *Cecilia-Margherita* fu Cipriano ved. di Giuso Luigi dom. a Rapallo.
P. R. 3,50 % (1934)	9848	31,50	Sanguineti *Teresa* di Luigi, moglie di Sanguineti *Agostino* dom. a S. Pietro di Canne fraz. di Chiavari (Genova), vincolata per dote.	Sanguineti *Maria-Teresa* di Luigi, moglie di Sanguineti *Gerolamo-Agostino* dom. in San Pietro di Canne fraz. di Chiavari (Genova), vincolata per dote.
B. T. Nov. 5 % 1940	1261 Serie I	10.000 —	*Mastruzzi* Michele di Michele, minore sotto la patria potestà del padre.	*Mastruzzo* Michele di Michele, minore sotto la patria potestà del padre.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 novembre 1940-XIX - N. 231

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,625
Id. 3,50% (1902)	74,125
Id. 3,00% Lordo	52,50
Id. 5,00% (1935)	94,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,525
Id. Id. 5,00% (1936)	96,525
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,15
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1940-XIX - N. 232

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,675
Id. 3,50 % (1902)	74,10
Id. 3,00 % Lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,425
Id. Id. 5 % (1936)	96,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,20
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

Per operazione di debito pubblico sono stati esibiti 1 certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) n. 216.309 di L. 14 e n. 216.310 di L. 17,50 intestati alla « Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone » (Vercelli).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 6ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione dei certificati stessi, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

(2644) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (primo elenco).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MANTOVA

N. 9829 del registro delle ditte: Officine Colorni, Mantova, strada Cremonese, n. 27, cessata il 29 aprile 1939.

N. 209 del registro delle ditte: Franco Giuseppe fu Massimo, tessuti, Mantova, piazza Mantegna n. 12, posta in liquidazione il 23 ottobre 1940.

N. 2399 del registro delle ditte: Polacco Cesare Umberto, tessuti e mercerie, Revere, cessata il 21 ottobre 1938.

N. 30030 del registro delle ditte: Rimini rag. Giuseppe fu Cesare, filati e mercerie, Mantova, via XX Settembre, cessata il 23 marzo 1939

N. 34777 del registro delle ditte: Vivanti Motsè fu Pilade, trasporti, Mantova, via Fratelli Bandiera n. 17, cessata il 1° aprile 1939.

(4342)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Aumento del numero dei posti e proroga del concorso per capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 31 agosto 1940-XVIII, il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti al concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 15 ottobre 1940-XVIII il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti al citato concorso;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 978, concernente l'aumento dei ruoli organici dei capitecnici e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 7544/8.1/1.3.1., in data 26 settembre 1940-XVIII, con la quale è stato autorizzato l'aumento da 5 a 35 del numero dei posti messi a concorso;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, che stabilisce i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, che stabilisce le modalità per l'accertamento del requisito di idoneità fisica richiesto per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, messi a concorso col decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, è aumentato da 5 a 35, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso stesso, già prorogato al 31 agosto, prima, e successivamente al 15 ottobre 1940-XVIII, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 2.

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, che ha indetto il concorso di che trattasi, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento ».

All'art. 4 devonsi aggiungere i seguenti capoversi:

al n. 7): Per coloro che non abbiano prestato servizio militare, la idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, richiesta per l'ammissione al concorso di che trattasi, dovrà essere accertata da un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano.

Il certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 — di idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, accertata con le modalità sopraindicate, terrà luogo del certificato medico di cui al primo capoverso del presente numero.

al n. 8): Coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva, ovvero, qualora eventualmente non avessero ancora concorso alla leva, il certificato d'iscrizione sulle liste di leva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 ottobre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(4373)

Aumento del numero dei posti e proroga del concorso per disegnatore tecnico d'artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 15 ottobre 1940-XVIII, il termine stabilito per la partecipazione al concorso anzidetto;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 978, concernente l'aumento dei ruoli organici dei capitecnici e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 7544/8.1/1.3.1., del 26 settembre 1940-XVIII, con la quale veniva autorizzato l'aumento da 10 a 38 del numero dei posti messo a concorso;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, che stabilisce i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, che stabilisce le modalità per l'accertamento del requisito di idoneità fisica richiesto per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, messi a concorso col decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, è aumentato da 10 a 38, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti, per l'ammissione al concorso stesso, già prorogato al 15 ottobre 1940-XVIII, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1940-XIX.

Dei detti 38 posti, 25 s'intendono assegnati alla specialità tecnologico-meccanica e 13 a quella architettonico-edile.

Art. 2.

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, che ha indetto il concorso di che trattasi, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento ».

All'art. 4 devonsi aggiungere i seguenti capoversi:

al n. 7): Per coloro che non abbiano prestato servizio militare, la idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, richiesta per l'ammissione al concorso di che trattasi, dovrà essere accertata da un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano.

Il certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 — di idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, accertata con le modalità sopraindicate, terrà luogo del certificato medico di cui al primo capoverso del presente numero.

al n. 8): Coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva, ovvero, qualora eventualmente non avessero ancora concorso alla leva, il certificato d'iscrizione sulle liste di leva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 ottobre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(4374)

Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 31 agosto 1940-XVIII, il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti al concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 15 ottobre 1940-XVIII il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti al citato concorso;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, che stabilisce i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, che stabilisce le modalità per l'accertamento del requisito di idoneità fisica richiesto per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare — stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII — e successivamente prorogato, con i decreti Ministeriali 9 luglio e 22 agosto 1940-XVIII, al 31 agosto e al 15 ottobre 1940-XVIII, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 2.

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII, che ha indetto il concorso di che trattasi, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare e lo abbiano prestato, ovvero abbiano l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato ».

All'art. 4 devonsi aggiungere i seguenti capoversi:

al n. 7): Per coloro che non abbiano prestato servizio militare, l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, richiesta per l'ammissione al concorso di che trattasi, dovrà essere accertata da un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano.

Il certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 — di idoneità fisica al servizio militare incondizionato accertata con le modalità sopraindicate, terrà luogo del certificato medico di cui al primo capoverso del presente numero.

al n. 8): Coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva, ovvero, qualora eventualmente non avessero ancora concorso alla leva, il certificato d'iscrizione sulle liste di leva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 ottobre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(4375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi per progetti-tipo di edifici da destinarsi a « Case del Fascio » in piccoli centri rurali e di confine e in Comuni rurali e di confine di media importanza.

Il termine per la presentazione dei progetti fissato ai concorrenti dai due bandi di concorso in data 13 settembre 1940-XVIII, pubblicati entrambi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 25 settembre 1940-XVIII, è prorogato alle ore 12 del 18 gennaio 1941-XIX.

In relazione a quesiti che sono stati proposti da concorrenti e da Sindacati, si ritengono opportuni i seguenti chiarimenti:

1) Ferma la facoltà data ai concorrenti dall'art. 1 di presentare più progetti, si chiarisce che ogni progetto potrà essere studiato anche per una sola delle località indicate dall'art. 4 dei bandi;

2) La planimetria generale potrà riferirsi ad un Comune esistente (che dovrà, in tal caso, essere precisato) o ad una località immaginaria;

3) Nessun'altra prospettiva dovrà essere presentata, oltre quelle prescritte dai bandi di concorso e gli ambienti da prevedere nei progetti sono soltanto quelli dai bandi stessi indicati;

4) I progetti-tipo di edifici da destinarsi a case del Fascio in piccoli centri rurali e di confine non debbono comprendere la palestra;

5) I disegni debbono essere montati su cartone;

6) Si chiarisce che il salone di forma rettangolare di uso promiscuo per l'O.N.D. e la G.I.L. con annesso ripostiglio, di cui è cenno all'art. 2 del bando di concorso per gli edifici in Comuni rurali e di confine di media importanza deve avere la superficie da 45 a 50 mq.

Roma, addì 14 novembre 1940-XIX

Il Ministro: GORLA

(4380)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.